

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1626

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, AIARDI, ALESSI, ANGELINI PIERO, ANTONUCCI, AZZOLINI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BIANCHI, BORRA, BORTOLANI, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE, CACCIA, CAMPAGNOLI, CASINI CARLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CILIBERTI, CHIRIANO, CIAFFI, COLONI, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, LAMORTE, LATTANZIO, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, ORSENIGO, MANFREDI, NAPOLI, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RAVASIO, RICCI, RIGHI, RINALDI, RUSSO RAFFAELE, SANGALLI, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH**

*Presentata il 7 ottobre 1987*

Interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, nonché dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernenti modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è a tutti noto, dal gennaio 1987 l'INPS ha diramato disposizioni alle sedi provinciali di bloccare il pagamento delle pensioni sociali agli invalidi civili riconosciuti tali su istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, in seguito alle note sentenze dei tribunali di Rieti, Modena e Roma.

Dai menzionati pronunciamenti in sede giurisdizionale, emerge l'assunto secondo il quale dalle norme vigenti in materia appare la volontà del legislatore di

prevedere un doppio e diverso sistema assistenziale: l'uno, quello della pensione e dell'assegno riservati agli invalidi e ai sordomuti, ma fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età; l'altro, previsto per gli ultrasessantacinquenni validi o invalidi che siano, sarebbe rappresentato dalla pensione sociale la cui concessione resterebbe subordinata ai limiti di reddito propri di tale diverso istituto assistenziale.

In ordine alla problematica, il Ministero dell'interno, d'intesa con quello del

lavoro e della previdenza sociale, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato. Il massimo organo consultivo dello Stato, per un verso, ha confermato l'ammissibilità dell'erogazione della pensione sociale ai minorati già titolari del trattamento di invalidità, purché conseguito antecedentemente al compimento del sessantacinquesimo anno di età. A tali fini si continua ad aver riguardo ai più favorevoli requisiti di reddito previsti per il beneficiario dalla legislazione sugli invalidi civili.

Per altro verso, il Consiglio di Stato non ha ritenuto, tuttavia, che analogo trattamento sia estensibile a coloro che invece abbiano avviato le procedure per il conseguimento del beneficio dopo il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per sopperire ai disagi ai quali migliaia di invalidi anziani bisognosi si tro-

vano esposti in conseguenza di tale orientamento interpretativo al quale l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, occorrono interventi di ordine legislativo.

Viene pertanto proposto un provvedimento che, in funzione di interpretazione autentica, ammetta l'invalido ultrasessantacinquenne a proporre istanza per il riconoscimento della invalidità e conseguentemente a fruire della pensione sociale, come previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153.

Data la grave situazione nella quale versano migliaia di invalidi anziani, per lo più non autosufficienti, anzi considerati invalidi assoluti, ai quali non viene erogata né la pensione, né l'assegno di accompagnamento, si chiede l'immediato esame della presente proposta di legge e la sua approvazione.

## POPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Gli articoli 10 ed 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono essere intesi nel senso che sono ammessi al beneficio della pensione sociale, alle condizioni economiche più favorevoli, non solo gli invalidi civili e sordomuti già in pagamento al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ma anche coloro che abbiano presentato domanda dopo il raggiungimento di detta età.

2. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, va inteso nel senso che l'indennità di accompagnamento spetta anche alle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento sanitario dell'invalidità civile con totale inabilità anche se abbiano presentato domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.